

OGGETTO: Costituzione e difesa in giudizio avverso il ricorso presentato avanti al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige (T.R.G.A.).

Deliberazione n. 217 d.d. 28.12.2023

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che è pervenuto al protocollo comunale in data 14.11.2023 prot. 7558 ricorso, avanti al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige (T.R.G.A.) per l'annullamento della delibera della Giunta Provinciale di Trento dd. 29.09.2023 n. 1749 con la quale è stata approvata con modifiche la variante sostanziale al PRG di Canazei nonché ancora l'annullamento della presupposta deliberazione Commissariale n. 2 dd. 02.12.2021 di adozione preliminare della variante, nonché della delibera Commissariale n. 1 dd. 09.08.2022 di riadozione definitiva della variante in parola nonché ancora di tutti gli atti connessi, presupposti e derivati ivi compreso per quanto occorrer possa il verbale della Conferenza di Pianificazione n. 4/22 e la nota dd. 09.12.2022 prot. 847454 del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio.

Dato atto che l'Amministrazione comunale intende resistere al ricorso e al fine di difendere le proprie ragioni è necessario che la stessa si avvalga di un professionista esterno abilitato a patrocinare non essendoci nei ruoli dell'Ente personale dotato di competenze ed esperienze in materia.

Ravvisata la volontà di avvalersi di un professionista esterno in quanto trattasi di questioni specialistiche e particolari che necessitano di studio e di conoscenze appropriate sia in termini di procedura che in termini di conoscenza della materia trattata.

Ravvisata la necessità di costituirsi in giudizio al ricorso sopra indicato al fine di resistere e difendere gli interessi del Comune di Canazei.

Ricordato che ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011) gli impegni derivanti dal conferimento di incarichi a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato in deroga al principio della competenza potenziata al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto se l'obbligazione non è esigibile si provvede alla cancellazione dell'impegno e alla sua re-imputazione all'esercizio in cui sarà esigibile.

Vista altresì il D.Lgs. 15 maggio 2023, n. 64 "Norma di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recante modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali), in materia di patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato." che all'art. 1 ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, in materia di patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato. Sul punto la giurisprudenza, già prima dell'entrata in vigore della citata norma si è espressa riconoscendo la più ampia discrezionalità alle amministrazioni locali (sul punto si veda TAR Trentino Alto Adige Trento 6 luglio 1999 n. 223 che evidenzia come "a ben vedere in tutte le materie ove non vige il regime del patrocinio obbligatorio, (...) l'autonomia della Provincia non solo è lesa, ma anzi ne esce rafforzata. Ciò in quanto viene lasciata la più ampia facoltà di scelta dell'Ente, il quale esercita il proprio diritto alla difesa e rappresentanza in giudizio operando volta per volta un'opzione selettiva tra l'Ufficio legale interno, gli Avvocati del libero foro e l'Avvocatura dello Stato". In merito al patrocinio legale si veda anche il Parere Legale espresso dagli Avv.ti Sandulli e Cimino in data 12.10.2018.

Dato che l'Amministrazione comunale ha chiesto un preventivo di spesa allo studio legale Avv. Flavio Maria Bonazza con sede a Trento in Piazza Mosna, n. 8, p.iva 00640560223 C.F. BNZ FVM62T27L174K.

Visto il preventivo di spesa in parola inviato dallo studio legale Avv. Flavio Maria Bonazza con sede a Trento in Piazza Mosna, n. 8, p.iva 00640560223 C.F. BNZFVM62T27L174K, prot. 8262 d.d. 18.12.2023, che espone un costo di € 9.900,00 oltre a spese generali (15%), oneri (4%) ed IVA di legge (22%).

Dato atto altresì che l'Amministrazione comunale ha attivato la polizza di tutela giudiziaria dell'Ente e che a tal fine si dà mandato all'ufficio di segreteria di trasmettere il presente provvedimento all'assicurazione dell'Ente.

Riconosciuta la sussistenza dei presupposti per l'affidamento a trattativa privata, ai sensi dell'art. 21 quarto comma, della L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm. e i., attesa la natura fiduciaria dell'incarico e la misura dell'importo.

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e in particolare l'art. 50 co 1 lett. B) che consente l'affidamento diretto di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro.

Rilevato che nel bilancio dell'Ente è previsto idoneo stanziamento per affidare l'incarico in argomento.

Rilevato altresì di dare mandato al Sindaco pro tempore di firmare tutti gli atti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

Visto il D.Lgs. 62/2013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dato atto che in base all'art. 2 comma 3 gli obblighi di condotta previsti dall'art. 7 devono estendersi a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice e dal codice di comportamento dell'Ente, approvato con delibera della Giunta comunale n. 142 del 30 dicembre 2014 e ss.mm.ii.

Visto lo statuto comunale.

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2.

Presa visione dei pareri espressi ai sensi dell'art. 185 c.1 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n

Accertata la propria competenza, in base all'art. 53 c. 2 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2.

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di cui all' art. 183 c.4 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 al fine di consentire la tempestiva costituzione in giudizio.

Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese,

DELIBERA

1. Di incaricare L'Avvocato Flavio Maria Bonazza con Studio Legale in Trento, Piazza Mosna, 8 p.iva 00640560223 C.F. BNZFVM62T27L174K, per la costituzione e resistenza in giudizio

avverso il ricorso presentato avanti al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige pervenuto al protocollo comunale in data 14.11.2023 prot. 7558, verso corrispettivo di € 9.900,00 oltre a spese generali (15%), oneri (4%) ed IVA di legge (22%).

2. Di dare mandato al Sindaco pro tempore di firmare tutti gli atti necessari all'attuazione del presente provvedimento.
3. Di trasmettere il presente provvedimento all'assicurazione dell'Ente per l'apertura della pratica di sinistro.
4. Di comunicare il contenuto della presente allo studio legale Avv. Flavio Maria Bonazza.
5. Di impegnare la somma di complessivi € 14.445,28 al capitolo di P.E.G. n. 300 del bilancio 2023 gestione competenza.
6. Di dare atto che l'affidatario è obbligato a rispettare quanto indicato nell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nel vigente codice di comportamento dei dipendenti comunali del Comune di Canazei pena la decadenza del rapporto contrattuale, facendolo altresì rispettare al personale dipendente impiegato.
7. Di dare atto che il soggetto incaricato dovrà rispettare la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di cui all' art. 183 c.4 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2
9. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) Opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 c.5 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2;
 - b) Ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
 - c) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
 - d) contro le procedure in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso unicamente ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 30 giorni, ai sensi del D.lgs. 02.07.2010, n. 104 art. 120. In tal caso non sono ammessi i rimedi di cui alle lettere b) e c) del presente punto di deliberazione.